

N° 854/08

N. 3065/03 Ruolo Gen.
N. 1635/03 Ruolo Sezione

R.G.	3065/03
CRON.	2293
REP.	1348
OGGETTO DELLA CAUSA	
RISARCIMENTO	
DANNI	
TERMINI	
DEUSIONE	11/3/08
DECISIONE	18/3/08
DEP MINUTA	18/3/08
PUBBLICAZIONE 25 MAR 2008	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in
composizione monocratica, nella persona del giudice
dott. Vito Colucci,
ha pronunciato la seguente

Civile, in
DEUSIONE
DECISIONE
DEP MINUTA
PUBBLICAZIONE

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3065/03 del ruolo
generale avente ad oggetto "RIS. DANNI" e vertente

TRA


, rappresentato e difeso
dall'avv. Ivan Lambiasi, in forza di procura a margine
dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato in
Salerno alla via Masuccio Salernitano n. 31 presso lo
studio dell'avv. Ivan Lambiasi;

attore

E

BANCA , con sede in , in persona del
Presidente dott. , rappresentata e difesa
dall'avv. e dall'avv. ,
del foro di Brescia, e dall'avv. , del foro
di Salerno, per mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in

-OMISSIS-



rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22/11/2007, quindi, le parti
 rassegnavano le conclusioni più sopra specificate e il
giudice disponeva lo scambio delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica ai sensi
dell'art. 190, 1° comma, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, a questo punto, rilevato che la parte attrice,
a sostegno delle sue domande, ha affermato quanto segue:
l'attore, in data 6/3/2003, effettuava operazione di
bonifico per € 2.000,00 presso la Banca ,
filiale di Salerno, chiedendo che la somma venisse
accreditata sul c/c n. 30009810 a lui intestato presso
la Banca ; sede centrale; a distanza di
circa due mesi (22/4/2003) l'attore, sicuro che la somma
bonificata fosse disponibile sul suo c/c, emetteva a
favore di un terzo l'assegno n. 2100106098 per il
controvalore di € 1.500,00, in data 7/5/2003, però,
l'assegno predetto veniva protestato con atto per notar
con la dicitura "mancanza fondi": da un attento
esame dell'estratto conto si scopriva che,
inspiegabilmente, il bonifico non era stato accreditato
(di solito, peraltro, l'operazione si perfeziona entro
4/8 giorni lavorativi; l'attore attivava la procedura
per la cancellazione del protesto che, dopo svariate



vicissitudini e peripezie, avveniva tramite ; durante questo periodo, però, l'attore, il cui nome era comparso nell'albo dei protestati, oltre al rimarchevole danno all'immagine subito, si è visto bloccare il c/c presso la , ove viene accreditato il suo stipendio, con conseguente impossibilità di poterne disporre, oltre al divieto di emettere assegni e/o di effettuare qualsiasi operazione finanziaria; l'attore, con lettera raccomandata inviata il 9/6/2003, chiedeva alla Banca i necessari chiarimenti in merito all'incredibile vicenda del bonifico "fantasma", chiedendo altresì il risarcimento dei danni tutti subiti a causa e in dipendenza dell'illegittimo comportamento della banca, ma senza esito alcuno.

La banca convenuta, peraltro, ha contestato le domande formulate dalla parte attrice, ma non ha, in sostanza, contestato la sussistenza della condotta della banca stessa che ha prodotto il protesto dell'assegno in questione. Nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, la parte convenuta ha affermato espressamente quanto segue: <... in effetti un bonifico di €. 2.000,00 disposto dal sig. , a mezzo di un promotore finanziario di Banca , a favore del conto sul quale fu poi emesso l'assegno protestato, venne in un primo tempo destinato, causa un mero infortunio tecnico




dell'operatore che esegui l'operazione, ad un conto sbagliato>. La banca convenuta ha, poi, affermato di essersi attivata per evitare conseguenze pregiudizievoli all'attore e ha, in sostanza, affermato che l'attore stesso non avrebbe subito alcun danno a seguito della vicenda in questione.

Ne consegue che è pacifico fra le parti che l'attore ha subito un protesto sostanzialmente non legittimo dell'assegno in questione a causa della condotta di un dipendente della banca convenuta, in quanto il protesto (formalmente legittimo in quanto sul conto di traenza non vi erano i fondi occorrenti per coprire l'importo dell'assegno) è stato levato a causa del fatto che la banca convenuta non ha provveduto a eseguire il bonifico disposto dall'attore.

La banca convenuta, d'altra parte, non ha fornito alcun elemento da cui possa desumersi che la condotta del dipendente della banca sia avvenuta in circostanze non ascrivibili a colpa della banca stessa.

Le prove per testimoni assunte hanno, poi, in sostanza confermato, nel loro complesso, le ragioni addotte dall'attore a sostegno delle sue domande.


A fronte della sostanziale ammissione di responsabilità da parte della banca convenuta, però,




occorre porsi il problema della individuazione dell'eventuale danno patito dall'attore.

Va, sul punto, osservato che in giurisprudenza si trova autorevolmente affermato che, ad esempio, l'imprenditore che ha subito l'illegittimo protesto di un assegno bancario ha diritto al risarcimento, da parte della banca, del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della sua reputazione professionale, anche in mancanza dell'accertamento di un fatto reato, in quanto la violazione della dignità sociale e professionale dell'imprenditore costituisce lesione di un valore costituzionalmente protetto [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 6732 del 30/3/2005, pres. Vittoria, est. Petti, P.M. Scardaccione (conf.), conferma App. Roma 16/1/2001].

La Suprema Corte ha, inoltre, affermato, in maniera senz'altro condivisibile, il seguente principio: <In tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità "ipso facto" all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale / imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda - di indubitabile discredito - tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del



tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi "in re ipsa", andrà senz'altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua esistenza, mentre nella (diversa) ipotesi in cui sia dedotta specificamente una lesione della reputazione commerciale per effetto dell'illegittimità del protesto, quest'ultima costituirà semplice indizio dell'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione cui inerisce. (Il principio di cui in massima è stato affermato dalla S.C. in sede di annullamento di una sentenza con cui il giudice di merito, in relazione ad una vicenda di protesto cambiario elevato nei confronti di un funzionario di banca nonostante la patente contraffazione della data di scadenza del titolo di credito, pur avendo ritenuto tanto il notaio precedente che l'istituto bancario istante corresponsabili a titolo di colpa, aveva poi escluso ogni consequenziale risarcimento dei danni patrimoniali - non ritenendo tali



ne' il trasferimento del funzionario da Milano a Roma,
ne' il rigetto di una successiva domanda di mutuo -,
nonché ogni lesione della reputazione commerciale del
protestato nel mondo imprenditoriale ed economico)>
[Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 11103 del 05/11/1998,
Presidente Cantillo M., Estensore Carbone V., P.M. Nardi
V. (Diff.), D'Agostino (Mancuso) contro CA.RI.P.LO. SpA
(Guidi) (Cassa con rinvio, App. Milano, 16 febbraio
1996)].

Occorre, peraltro, rilevare che il protesto di un
titolo incide senz'altro sia sotto il profilo sociale
sia sotto il profilo economico sulla esistenza della
persona protestata; l'essere indicato fra i soggetti
protestati, infatti, crea, fra l'altro, notoriamente
difficoltà (se non impossibilità) nell'accedere a
finanziamenti; nella vita moderna, d'altra parte, la
possibilità di accedere allo strumento del finanziamento
ha assunto una importanza enorme in quanto tale
strumento viene ormai utilizzato anche per soddisfare
esigenze di non grande rilevanza economica (in termini
assoluti); dagli atti emerge, peraltro, che l'attore ha
incontrato difficoltà nell'accedere a finanziamenti
(cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dal teste
); dagli atti emerge, poi, che con missiva
del 13/5/2003 la Banca ha comunicato

all'attore il recesso dal contratto di conto corrente intrattenuto dall'attore stesso presso tale banca <In considerazione del non corretto andamento del rapporto di conto corrente> (il protesto era stato levato in data 7/5/2003); la perdita della disponibilità di un conto corrente, d'altra parte, comporta di per sé notevoli difficoltà nella vita di tutti i giorni, atteso che lo strumento del conto corrente è ormai divenuti quasi indispensabile per l'espletamento di una serie di operazioni economiche (anche di piccola rilevanza, i termini assoluti) che prescindono dalla qualità professionale o imprenditoriale del soggetto.

Ne consegue che la ingiustificata levata del protesto dell'assegno in questione ha sicuramente prodotto danni all'attore (alla luce anche delle complessive risultanze processuali) in conseguenza della condotta non corretta della banca convenuta. Tali danni, peraltro, hanno riguardato sia la sfera patrimoniale sia la sfera no patrimoniale dell'attore. In ordine, poi, alla quantificazione dei danni stessi, va osservato che agli atti non sussistono precisi parametri ai quali rapportare la misura dei danni patiti dall'attore stesso. La liquidazione del danno, quindi, andrà effettuata in via equitativa dal giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (norma applicabile, fra l'altro,



anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2056 c.c.).

Tale danno va, peraltro, liquidato avendo riguardo, in particolare, alla difficoltà che i soggetti protestati incontrano nell'accedere a finanziamenti e ai problemi che tali soggetti incontrano a seguito della difficoltà nella utilizzazione degli strumenti connessi con l'intrattenimento di un rapporto di conto corrente bancario.

Risulta, quindi, opportuno liquidare il danno predetto nella somma, che appare congrua alla luce delle complessive circostanze della vicenda in questione, di € 7.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo. Tale somma, peraltro, va ritenuta comprensiva sia del risarcimento dei danni di carattere patrimoniale sia del risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale, nella misura del 50 % per ciascuna delle due voci di danno.

In ragione della soccombenza, peraltro, il convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, con attribuzione al difensore della parte attrice stessa.

P.Q.M.



Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede in ordine alle domande formulate, in particolare, con atto di citazione spedito per la notifica in data 17-24/11/2003 nell'interesse della parte attrice [redacted] nei confronti della parte convenuta la BANCA [redacted], con sede in [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione:

1. condanna la parte convenuta la [redacted], con sede in [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 7.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale relativo alla vicenda descritta in motivazione;
2. condanna la parte convenuta la BANCA [redacted], con sede in [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice [redacted], e liquida tali spese in € 400,00 per spese, € 1.800,00 per diritti, € 1.700,00 per onorario, € 437,50 per spese generali



12,50 %, oltre I.V.A. e C.N.A. come per legge su
diritti, onorario e spese generali, con
attribuzione all'avv. Ivan Lambiasi, difensore
della parte attrice

Salerno, 11/3/2008

Il Funzionario di Cancelleria
Dr.ssa Carla Autuori

Il Giudice

Dr. Vito Colucci

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 25 MAR. 2008

Il Funzionario di Cancelleria
(Dr.ssa Carla AUTUORI)

